

Ai gentili Clienti

Loro sedi

REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI

Il modello F24 sostituirà il modello F23 a partire dai pagamenti effettuati dal 1° settembre 2020

In un'ottica di razionalizzazione ed efficienza delle modalità di pagamento, l'Agenzia delle entrate ha esteso dal 2 marzo 2020 l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di tributi, interessi, sanzioni e accessori relativi ad atti privati soggetti a registrazione sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n.131/1986. Fino al 31 agosto 2020 potranno essere utilizzati per i pagamenti sia il modello F23 sia il modello F24. Per le somme dovute a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle entrate, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi. Restano ferme le modalità di versamento dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e degli atti costitutivi delle *start up* innovative. Dal 1° settembre 2020 non potrà essere più utilizzato il modello F23 ma solamente il modello F24 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 18739, 27/01/2020)

ISA

Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo di imposta 2019

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019: le eventuali modifiche ai modelli approvati saranno da quest'anno pubblicate nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa_2020) mentre negli anni precedenti per ogni modifica della modulistica era necessaria la approvazione con specifico provvedimento. Nel provvedimento n. 27762/2020 sono stabiliti anche:

- le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli Isa;
- l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27762, 31/01/2020)

COMMERCIO ELETTRONICO

Non è oggetto di comunicazione la fornitura di un programma gestionale per la creazione di negozi *online*

L'articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza (ossia, consentono tramite un'interfaccia elettronica un contatto tra venditore e acquirente) di comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite effettuate. La fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e l'utilizzo di negozi *online*, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non ha titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall'applicazione degli obblighi. La violazione degli obblighi di comunicazione (ai sensi del provvedimento n. 660061/2019 dell'Agenzia delle entrate) comporta essere considerati debitori di imposta fatta salva la prova che l'imposta sul valore aggiunto sia stata comunque assolta dal cedente ovvero la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1, 21/01/2020)

IPER AMMORTAMENTO

Nessuna agevolazione per gli intermediari titolari di contratti di locazione operativa con il locatario

L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9 e ss. della L. 232/2016 non si applica all'intermediario finanziario che è titolare, nella veste di locatore di un contratto di locazione operativa, di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria. L'iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi in proprietà o in leasing i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016. I beneficiari dell'agevolazione sono quindi i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite *leasing* finanziario). La circolare n. 4/2017 ha chiarito che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione potrà spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa esclusivamente se costituiscono oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca l'attività o una delle attività svolte abitualmente dall'impresa. Gli intermediari che pongono in essere contratti denominati di "locazione operativa" sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'iper ammortamento.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 2, 27/01/2020)

DICHIARAZIONI

Pubblicati i modelli di dichiarazione per il periodo di imposta 2019

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone, le società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni. A metà gennaio erano già stati pubblicati i modelli 730, 770, Iva e Certificazione Unica.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 31/01/2020)

WELFARE AZIENDALE

Forniti i primi chiarimenti in merito al trattamento di beni e servizi oggetto di welfare aziendale

La norma di riferimento in tema di *welfare* aziendale stabilisce che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti nei Piani di *welfare* aziendale può avvenire attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. In deroga a tale previsione, tuttavia, i beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo riconosciuto dal piano. L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'affidamento della gestione dei piani di *welfare* aziendale a un'impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio e per conto del datore di lavoro occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di *welfare* sia del trasferimento dei *voucher* ai dipendenti. In tal caso i fornitori fatturano l'acquisto dei beni e servizi scelti dai dipendenti alla mandataria, al momento dell'emissione del *voucher*; la mandataria a sua volta "ribalta" l'operazione sul datore di lavoro: nella risposta all'interpello sono forniti chiarimenti anche in merito al trattamento Iva delle operazioni menzionate.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.10, 23/01/2020)

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la Circolare n.12 del 3 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2019 sono state confermate anche per l'anno 2020, non essendoci state modifiche.

L'aliquota contributiva è del 25% per i titolari di partita Iva che producono redditi di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2019 anche l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2020 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		2019	2020
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo 1° marzo 2020 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018, non trasmessa nel termine del 2 dicembre 2019 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio). Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una sanzione modesta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

